



Rapporto di audit

n. 1/2022

**ALIFOND**  
ALIMENTA IL TUO DOMANI

## Dati riepilogativi attività di verifica

Nome del Fondo: Fondo Pensione Alifond

Sede: Viale Pasteur, 66 - Roma

Sede della verifica: Analisi documentale

Data avvio verifica: 15.3.2022 - Data conclusione: 5.4.2022

Area della verifica: Sistemi di controllo relativi a: 1) verifiche dei requisiti in capo ai componenti gli Organi di amministrazione e controllo e dei titolari delle funzioni fondamentali; 2) rispetto delle disposizioni normative in relazione agli adempimenti verso la Covip; 3) regole seguite dal Fondo per la redazione degli atti da trasmettere alla Vigilanza.

Auditor: Fabrizio Marino

## Sommario

Premessa .....	2
Svolgimento dell'audit .....	3
<i>Il sistema di controllo operante in Alifond per lo svolgimento delle verifiche .....</i>	<i>3</i>
<i>Il sistema di controllo operante in Alifond per assicurare il corretto svolgimento degli adempimenti verso la Vigilanza .....</i>	<i>6</i>
<i>Le regole di cui si è dotato Alifond per la redazione degli atti dell'Organo di amministrazione da trasmettere alla Covip .....</i>	<i>7</i>
Conclusioni.....	8

OMISSIS

## **Svolgimento dell'audit**

### ***Il sistema di controllo operante in Alifond per lo svolgimento delle verifiche***

[...]

Sulla base di quanto rilevato dallo scrivente, Alifond svolge le attività connesse alla verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità seguendo una prassi che include anche lo svolgimento di verifiche informali, svolte dal Direttore, con l'eventuale supporto di consulenti esterni, laddove lo stesso venga preventivamente richiesto di valutare la sussistenza di requisiti di professionalità di soggetti per i quali si ipotizza la candidatura a ricoprire cariche nell'ambito degli Organi del Fondo.

Tale attività - che, come detto, è solo eventuale e del tutto informale - assolve al solo fine di effettuare uno screening preventivo di alcune candidature e, pertanto, anche qualora si sostanziasse nella mancata individuazione dei requisiti, non costituisce impedimento alla successiva candidatura ed elezione del soggetto o, nel caso opposto, non sostituisce né condiziona in alcun modo la successiva valutazione da parte dell'Organo competente.

Pertanto, con le suddette limitazioni in ordine alla eventualità e informalità del controllo preventivo, l'elezione dei membri degli organi avviene in seno all'Assemblea in assenza di una specifica regolamentazione del processo per la fase relativa alle candidature.

Infatti, l'unico regolamento vigente riguardo al funzionamento dell'Assemblea disciplina l'elezione dei componenti della stessa (presentazione delle liste, modalità di individuazione degli eletti, ecc.) mentre, per l'elezione dei membri degli organi, l'articolo 18 dello Statuto dispone:

*2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:*

*in attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza degli aderenti e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente all'elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione sulla base di apposite liste di candidati. Tali liste, purché sottoscritte da almeno un terzo dei componenti in rappresentanza rispettivamente dei lavoratori associati e delle imprese associate, possono essere presentate da ciascuna delle due Parti firmatarie della Fonte Istitutiva ovvero da componenti dell'Assemblea. Le liste sono composte da un numero di candidati pari al numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione eleggibili. La lista a cui vengono attribuiti un numero di voti pari o superiore ai due terzi dei votanti di ciascuna parte, ottiene la totalità dei componenti del Consiglio. Se a nessuna lista viene riconosciuto tale quorum minimo, l'elezione viene ripetuta. Ove si debba giungere alla terza votazione, si procede al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero dei voti.*

Il comma 3 dello stesso articolo 18 stabilisce che *"Tutti gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente"*.

Come si può evincere dal testo statutario, non è prevista una specifica disciplina che legghi il comma 2 (procedimento elettorale) con il comma 3 (requisiti) e da ciò può derivare:

- una dilatazione dei tempi connessi alla successiva verifica dei requisiti da parte dell'Organo amministrativo (fattispecie che, infatti, si è verificata in corrispondenza dell'ultima elezione degli organi);
- la possibilità che, all'esito della verifica svolta dall'Organo amministrativo, un soggetto eletto non disponga dei prescritti requisiti, con la conseguenza che si potrebbe rendere necessaria una nuova convocazione dell'Assemblea con conseguenti ritardi e costi connessi.

OMISSIS

## **Conclusioni**

[...] l'adozione di una regolamentazione del processo attraverso cui l'Assemblea elegge i membri degli Organi può costituire una prima base verso un maggiore

coinvolgimento dell'Organo assembleare in relazione al rispetto delle norme cui il Fondo è sottoposto.

Nel più ampio contesto della regolamentazione delle attività dell'Assemblea, l'Organo di amministrazione può opportunamente valutare la possibilità di sottoporre alla medesima, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera b) dello Statuto, anche l'integrazione delle modalità di svolgimento delle relative riunioni mediante la previsione della possibilità di svolgerle attraverso supporti telematici. Al di là degli obiettivi vantaggi che possono derivare dall'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza, come peraltro osservato dalla Covip nella Circolare dell'11.3.2020, tale innovazione può agevolare lo svolgimento delle attività connesse all'elezione degli Organi e incidere favorevolmente nella riduzione dei costi connessi al funzionamento dell'Assemblea, specialmente laddove si rendesse necessario ripetere le elezioni.

Parallelamente, l'adozione di una regolamentazione stringente circa il processo di verifica dei requisiti a cura dell'Organo amministrativo può consentire di svolgere tale rilevante in-combenza attraverso un percorso lineare che, in primo luogo, assicuri che la prima verifica si svolga entro i termini di legge e, non meno rilevante, definisca tempi certi entro i quali le operazioni debbano realizzarsi

[...]

Ferme le prerogative dell'Assemblea, la scrivente funzione reputa che il Consiglio di amministrazione di Alifond debba attivarsi quanto prima per l'adozione del regolamento e delle procedure rimesse alla sua autonomia decisionale.

Milano, 5 aprile 2022

Funzione di Revisione Interna

Fabrizio Marino  
